Circolare n. 3 MI.SA. (95) 3 del 28/02/1995

D.M. 26.6.1984 - Omologazione nella reazione al fuoco di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi.

Il punto 6.2, lettera e), della «regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere» allegata al D.M. 9 aprile 1994, dispone che i controsoffitti nonché gli altri materiali di rivestimento e i materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi siano omologati «tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco».

Al fine di semplificare e generalizzare le procedure di classificazione dei materiali anzidetti armonizzandole con il disposto sopracitato, il Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze, d'intesa con questo Ministero, ha emesso le risoluzioni n. 19, 20, 21 e 22 del 30.11.94 allegate in copia con le
quali, sostanzialmente, viene stabilito che per la classificazione dei materiali in argomento dovrà tenersi conto di entrambe le superfici dei materiali stessi, sia delle facce cosiddette «a vista», sia delle superfici rivolte verso l'interno delle intercapedini.

Analogamente, per i materiali di che trattasi, vanno stabiliti gli indirizzi e le procedure da seguire per il rilascio delle nuove omologazioni nonché le condizioni di validità delle omologazioni già rilasciate; a tal fine, si dispone quanto segue:

1) A decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, gli atti e omologazione relativi ai materiali in argomento saranno emessi da questo Ministero sulla base di certificazioni redatte in conformità alle risoluzioni citate in premessa.

Nel caso in cui le due superfici del materiale da sottoporre a prova siano identiche tra loro, tale circostanza dovrà essere esplicitamente evidenziata nella scheda tecnica firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice.

2) Le istanze di omologazione giacenti presso il competente Ufficio di questa Direzione Generale,dovranno essere integrate da un secondo certificato di reazione al fuoco afferente le sole prove integrative da condursi sui materiali stessi alla luce delle relative risoluzioni.

Su tutti i secondi certificati, le voci «impiego» e «posa in opera» non dovranno essere compilate e, a cura dei laboratori certificatori, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

CERTIFICATO EMESSO AI SENSI DELLA CIRCOLARE PROT…. DEL……DA COLLEGARE AL CERTIFICATO AL FUOCO N……. EMESSO IL……. DAL……..

Nulla muta, ovviamente, per quanto attiene la compilazione dei rapporti di prova relativi ai certificati stessi.

Nel caso in cui le due superfici del materiale siano identiche tra loro, il legale rappresentante della ditta produttrice dovrà inviare a questo Ministero, in luogo del secondo certificato anzidetto, una apposita dichiarazione attestante l'identicità delle superfici stesse. Tale disposto non é applicabile, ovviamente, ai materiali, isolanti e non, impiegati nella Posizione di «pavimentazione sopraelevata» per i quali indispensabile l'esecuzione delle prove integrative.

L'uno o l'altro dei documenti sarà richiesto da questo Ministero all'atto dell'esame di ogni istanza ma potrà anche essere inviato di propria iniziativa dalle varie ditte produttrici, facendo riferimento alla presente circolare.

3) Le omologazioni rilasciate anteriormente alla data della presente circolare, potranno essere adeguate alle nuove disposizioni.

A tal fine, i fabbricanti dovranno inviare a questo Ministero apposite istanze in carta

DPCST - Area Protezione Passiva

legale corredate dagli originali degli atti di omologazione e, in relazione ai casi dagli stessi secondi certificati o alle stesse dichiarazioni previste al precedente punto 2).

Le suddette istanze potranno anche essere con-testuali alle richieste di rinnovo delle omologazioni stesse che, come è noto, hanno validità quinquennale dalla data del relativo rilascio; fino al loro adeguamento, però, tutte le omologazioni di che trattasi potranno considerarsi valide solo in riferimento alle superfici a vista dei corrispondenti materiali che, pertanto, non potranno essere installati in caso di formazione di intercapedini contenenti possibili fonti di innesco.

4) Le omologazioni per estensione, saranno rilasciate da questo Ministero solo se gli atti relativi ai materiali di riferimento siano stati adeguati in conformità alle disposizioni contenute nella presente circolare.

5) I materiali in questione, già installati, che formino intercapedini contenenti fonti di innesco, dovranno essere adeguati a quanto richiesto nella presente circolare.

Tale adeguamento dovrà avvenire entro i termini previsti nelle norme di prevenzione incendi specifiche per le attività i cui materiali si trovano installati, nel rispetto delle classi di reazione al fuoco prescritte.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata attuazione; un invito particolare alla collaborazione viene rivolto ai laboratori autorizzati che leggono per conoscenza, la cui attività certificativa assicura loro un costante e diretto contatto con le ditte produttrici dei materiali in argomento.

ALLEGATI

Risoluzione n. 19 del 28.11.94

Per la classificazione dei materiali di completamento impiegati come rivestimento dell'intradosso dei solai e posti in opera non in aderenza agli stessi (controsoffitti) si applica quanto disposto al punto 3.1 della «Raccolta delle Risoluzioni», sottoponendo a prova entrambe le superfici se di natura diversa. Il metodo di prova C.S.E. RE 3/77 va eseguito nelle
posizioni « soffitto» e «pavimento» esponendo al pannello radiante, nella posizione «soffitto», la superficie che in opera verrà rivolta verso il basso e nella posizione «pavimento» quella che in opera verrà rivolta verso l'alto.

Al materiale è attribuita la classe peggiore tra quelle determinate.

Nel caso in cui le due superfici da sottoporre a prova siano identiche il materiale va provato su una sola superficie e il metodo di prova C.S.E. RE 3/77 va eseguito unicamente nella posizione «soffitto» attribuendo al materiale la classe determinata.

Risoluzione n. 20 del 28.11.94

Per la classificazione dei materiali di completamento impiegati come rivestimento dell'estradosso dei solai e posti in opera non in aderenza agli stessi (pavimenti sopraelevati), si applica quanto disposto al punto 3.1 della «Raccolta delle Risoluzioni», sottoponendo a prova entrambe le superfici se di natura diversa. Il metodo di prova C.S.E. RE 3/77 va eseguito nelle posizioni «pavimento» e «soffitto» esponendo al pannello radiante, nella posizione «pavimento» la superficie che in opera verrà rivolta verso l'alto e nella posizione «soffitto» quella che in opera verrà rivolta verso il basso.

Al materiale è attribuita la classe peggiore tra quelle determinate.

Nel caso in cui le due superfici da sottoporre a prova siano identiche il materiale va provato su una sola superficie e il metodo di prova C.S.E. RE 3/77 va eseguito unicamente nella posizione « soffitto »attribuendo al materiale la classe determinata.

DOCST - Area Protezione Passiva

Risoluzione n. 21 del 28.11.94

Per la classificazione dei materiali di rivestimento di pareti posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi, si applica la risoluzione n. 6 del 30/12/87.

Risoluzione n. 22 del 28.11.94

1. Per la classificazione dei materiali isolanti in vista con componente isolante esposto direttamente alle fiamme posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi si applicano le risoluzioni n. 19, n. 20 e n. 21 in relazione agli specifici casi di impiego.
2. Per la classificazione dei materiali isolati in vista con componente isolate non esposto direttamente alle fiamme posti in opera non in aderenza agli elementi costruttivi si applicano, oltre al punto 6.1.2 della «Raccolta delle risoluzioni», le risoluzioni n. 19, n. 20 e n. 21 in relazione agli specifici casi di impiego.

DCPST - Area Protezione Passiva